


# Vittime del dovere, niente Irpef per tutti i trattamenti pensionistici

 [fiscooggi.it/portale/-/vittime-del-dovere-niente-irpef-per-tutti-i-trattamenti-pensionistici](https://fiscooggi.it/portale/-/vittime-del-dovere-niente-irpef-per-tutti-i-trattamenti-pensionistici)

L'Agenzia, in linea con il legislatore e la Cassazione, ritiene che l'agevolazione non si applichi solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate



L'esenzione Irpef prevista a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all'evento lesivo.

È l'importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 68](#) del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi disciplinata dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016.

Le "vittime del dovere" sono i soggetti che, in occasione di eventi legati al servizio, subiscono danni fisici gravi o, purtroppo nella maggior parte dei casi, la morte e che, in conseguenza di questi danni, sono sottoposti a una serie di trattamenti pensionistici o indennitari speciali.

In particolare, la legge si riferisce ai dipendenti pubblici (come forze dell'ordine, militari, pompieri, soccorritori e altre categorie che prestano servizio in ambito pubblico) che subiscono danni diretti durante l'esercizio delle loro funzioni. Le vittime del dovere, quindi, sono quelle persone che subiscono lesioni o perdono la vita mentre svolgono il loro lavoro a beneficio della collettività e dello Stato.

La norma agevolativa prevede l'esenzione d'imposta per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, disponendo che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20*

*ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi".*

Con la risoluzione di oggi, l'Amministrazione finanziaria si uniforma all'interpretazione effettuata dal legislatore, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle "vittime del dovere" ed "equiparati" e ai loro "familiari superstiti", alcuni benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vedi "[Vittime atti terroristici, esenzione Irpef estesa a tutte le pensioni](#)"), superando così la differenza di trattamento per le agevolazioni a favore delle due categorie.

L'individuazione dei beneficiari è operata attraverso il richiamo alle normative di settore e, specificatamente, alle leggi n. 466/1980 ("*Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche*") e n. 302/1990 ("*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*"), che hanno fornito una prima definizione di "vittima del dovere", poi ampliata, anche attraverso l'individuazione della categoria dei soggetti "equiparati", dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.

In particolare, i benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 ("*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*") e dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 ("*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*").

Con riferimento al citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, relativa all'estensione dei benefici fiscali, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha affermato il seguente principio di diritto "*l'estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico, di cui all'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall'art. 1, comma 211, della l. 232/2006, [...] non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo*" (nello stesso senso, cfr sentenze nn. 15023, 15056, 15115 e 15121, del 29 maggio 2024).

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali "*a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere*" e che la lettura dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 "*depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerne il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. [...] con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, [...]*" (cfr Cassazione, n. 15121/2024).

n conclusione, preso atto del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione ritiene, dunque, che l'esenzione Irpef in questione si applichi in favore di chi abbia ottenuto il riconoscimento dello *status* di "vittima del dovere", soggetto "equiparato", "familiare superstite", su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche non correlati all'evento che ha dato luogo allo *status* medesimo.

L'Agenzia, inoltre, fornisce un ulteriore chiarimento in merito alla decorrenza dell'applicazione di tale beneficio. In linea con l'orientamento costante della Corte di cassazione, favorevole all'Amministrazione, – secondo cui l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell'equiparazione (tra le molte, Cassazione nn. 4873/2025, 29549/2023, 29330/2023 e 19789/2023) – la risoluzione ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma.